



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA “DECRETO LIQUIDITÀ FINO A € 30.000”

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COOPERFIDI S.C.

Sede legale : Via Vannetti 1, 38122 TRENTO

Telefono : +390461260417 Fax: +390461267663

E mail: info@cooperfidi.it

Sito internet: www.cooperfidi.it

PEC: cooperfidi@legalmail.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584

Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225

Numero di iscrizione all’Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802

Iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Con la richiesta di rilascio di garanzia “**DECRETO LIQUIDITÀ fino a € 30.000**” il Socio/Cliente chiede a Cooperfidi S.C. di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (Istituto Bancario/Intermediario Finanziatore) entro un determinato importo.

Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Cooperfidi e rinvia ai Fogli Informativi e agli altri documenti predisposti da ciascun istituto di credito o intermediario finanziatore convenzionato (di seguito Istituto o Istituti) per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche dei finanziamenti garantiti.

Il DL 23/2020 “**Decreto Liquidità**”, all’articolo 13, comma 3, lettera m, prevede che siano ammissibili alla garanzia diretta o in riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia PMI (d’ora in poi FCCG) **nella misura del 100 per cento**, istituito dalla legge 662 del 23/12/1996, i prestiti erogati da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB, o “altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese la cui attività di impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Tali imprese devono avere i seguenti requisiti:

- ✓ Essere una PMI;
- ✓ Non essere qualificabile come “impresa in difficoltà”;
- ✓ Essere stata danneggiata dall’emergenza sanitaria COVID-19;
- ✓ Non risultare a sofferenza sulla centrale rischi in data antecedente il 01/02/2020 o essere incorsa in procedure concorsuali entro il 31/12/2019;
- ✓ Non aver richiesto ad una banca, o ad un intermediario finanziario analogo finanziamento garantito ai sensi del Decreto citato in premessa.

Cooperfidi, è un consorzio fidi iscritto all’Albo di cui all’art. 106 TUB e accreditato dal FCCG alla riassicurazione e alla contro garanzia di garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori e pertanto soggetto abilitato al rilascio di garanzie previste dal Decreto Liquidità.



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA “DECRETO LIQUIDITÀ FINO A € 30.000”

Il Socio/Cliente dovrà acconsentire a fornire a Cooperfidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di riassicurazione/controgaranzia e di vigilanza da parte del gestore del Fondo.

Per maggiori informazioni sulle controgaranzie e riassicurazioni del Fondo di garanzia per le PMI si rimanda al sito www.fondidigaranzia.it.

La **garanzia collettiva fidi “DECRETO LIQUIDITÀ fino a € 30.000”** è concessa direttamente in favore di PMI operanti in tutti i settori di attività economica.

A tal fine Cooperfidi rilascia lettere di garanzia riportanti entità, misura, forma tecnica, durata, importo, caratteristiche della garanzia e dei finanziamenti garantiti.

La garanzia è accessoria rispetto al finanziamento (obbligazione principale) concesso dagli Istituti. Pertanto, se l'obbligazione principale si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia viene meno.

La garanzia concessa da Cooperfidi si configura nei confronti del Socio/Cliente come un *credito di firma*. Pertanto, il Socio/Cliente è tenuto a corrispondere a Cooperfidi S.C. quanto richiesto per la prestazione della garanzia.

La **garanzia collettiva fidi “DECRETO LIQUIDITÀ fino a € 30.000”** rilasciata da Cooperfidi è concessa **a prima richiesta e copre fino al 100%** dell'importo finanziato dagli istituti.

Con la garanzia **a prima richiesta**, in caso di mancato pagamento da parte del Socio/Cliente di quanto da esso dovuto all'Istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, Cooperfidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio senza la preventiva escussione dello stesso.

Cooperfidi, una volta subita l'escussione per le somme da essa pagate, sarà surrogata nelle ragioni dell'Istituto.

Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Istituto, al quale, sulla base delle Convenzioni in essere, Cooperfidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente. Le azioni di recupero del credito possono essere anche svolte autonomamente da Cooperfidi.

Il principale rischio è rappresentato dalla restituzione a Cooperfidi di quanto corrisposto a seguito della subita escussione, maggiorato degli interessi, spese ed oneri.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per richiedere il rilascio della garanzia “DECRETO LIQUIDITÀ fino a € 30.000” a Cooperfidi è necessario preliminarmente diventare socio, secondo termini e modalità statutariamente previste. Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure è scaricabile dal sito www.cooperfidi.it.

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Socio/Cliente per la prestazione del servizio.



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA “DECRETO LIQUIDITÀ FINO A € 30.000”

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

COSTI DI ISCRIZIONE

€ 101,64 una tantum: di cui

- € 51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di € 25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi visionabile presso la sede di Cooperfidi e liberamente scaricabile dal sito www.cooperfidi.it;
- € 50,00 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

COSTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

La **garanzia collettiva fidi “DECRETO LIQUIDITÀ fino a € 30.000”**, beneficiando della controgaranzia e/o riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, prevede una commissione di garanzia più vantaggiosa per il Socio/Cliente.

La commissione, dovuta in caso di positivo rilascio della garanzia, viene pagata dal Socio/Cliente **UNA TANTUM** sull'importo del finanziamento erogato, in maniera proporzionale alla durata e alla percentuale di garanzia, in base alla tipologia del finanziamento garantito, secondo la seguente tabella:

Tabella Commissioni Annue:

| Tipologia di Finanziamento Garantito | % di Commissione annua |
|--|------------------------|
| Finanziamento SENZA piano di ammortamento | 0,40% |
| Finanziamento CON piano di ammortamento | 0,20% |

Tabella di Calcolo:

| Importo Finanziamento richiesto alla banca | | Commissioni % | | % Garanzia | | Durata (in anni) | | Commissioni dovute |
|--|---|---------------|---|------------|---|------------------|---|--------------------|
| | x | | x | | x | | = | |

Il calcolo delle commissioni da versare viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA “DECRETO LIQUIDITÀ FINO A € 30.000”

L'importo delle commissioni richieste va versato in via anticipata, a valere di tutta la durata della garanzia e per l'intero importo al momento dell'erogazione del finanziamento garantito da parte dell'istituto. La durata della garanzia è calcolata dal momento dell'erogazione e sino alla scadenza della stessa.

La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni.

In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale, le commissioni versate **non saranno restituite**.

Commissioni per allungamento durata garanzia:

In caso di allungamento della durata originaria della garanzia, è dovuta una commissione di garanzia calcolata, sull'importo del finanziamento al momento dell'allungamento, in maniera proporzionale alla percentuale di garanzia e al numero di anni (o frazioni) di allungamento concesso.

Altre Spese da sostenere:

Nel caso fosse necessaria la presenza di una perizia di stima di immobili effettuata da tecnici terzi di fiducia di Cooperfidi, il Socio/Cliente è tenuto al pagamento di un contributo spese pari al 50% del costo della stima stessa.

Spese di istruttoria per riesame posizione:

Si tratta di un costo a carico del Socio/Cliente, richiesto in sede di riesame della posizione. Tale spesa viene pagata dal Socio/Cliente in base all'importo complessivo dei finanziamenti garantiti ed oggetto di riesame; la spesa è ricompresa tra un minimo € 50,00 ed un massimo € 200,00 in rispetto della seguente tabella:

| Importo complessivo dei finanziamenti garantiti ed oggetto di riesame | Spesa di istruttoria per riesame |
|---|----------------------------------|
| Fino a € 99.999,99 | € 50,00 |
| Tra € 100.000,00 e € 499.999,99 | € 100,00 |
| € 500.000,00 e oltre | € 200,00 |

Documento di sintesi

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA “DECRETO LIQUIDITÀ FINO A € 30.000”

RECESSO E RECLAMI

Recesso:

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto di garanzia, previo soddisfacimento di tutti i diritti di Cooperfidi e fatti salvi i rapporti con l'Istituto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

30 giorni dal ricevimento della richiesta del Socio/Cliente.

Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi in garanzia del Socio/Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi oppure anticipatamente, in entrambi i casi previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'Istituto garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi da parte degli Istituti garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi stesso agli Istituti del valore residuo dei crediti garantiti.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Cooperfidi osserva, nei rapporti con i Soci/Clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio/Cliente e Cooperfidi, il Socio/Cliente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il Socio/Cliente può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a info@cooperfidi.it o a cooperfidi@legalmail.it. Cooperfidi evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Socio/Cliente, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il Socio/Cliente sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet www.cooperfidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

Il Socio/Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA “DECRETO LIQUIDITÀ FINO A € 30.000”

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Socio/Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il Socio/Cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

LEGENDA

| | |
|------------------------------------|--|
| Arbitro Bancario Finanziario (ABF) | Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia. |
| Garanzia a Prima Richiesta | Garanzia del confidi escutibile, prima che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal Socio/Cliente o da eventuali garanti del Socio/Cliente. |
| Spese di istruttoria | Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di richiesta di garanzia collettiva fidi. |
| Piano di Ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| Fondo Centrale di Garanzia (FCG) | Indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche alle PMI. |

ATTESTAZIONE DEL CLIENTE

Il sottoscritto _____

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _____

dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo.

Data _____

Firma _____